

STATUTO

**“Circolo Ricreativo e Assistenziale dei dipendenti gestiti a contratto
Settore Ambientale del Gruppo ASTEA S.P.A. Associazione di
Promozione Sociale” – in forma abbreviata “C.R.A.S.A. A.P.S.”.**

Sede, costituzione, durata e oggetto sociale

Art. 1 E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata
“Circolo Ricreativo e Assistenziale dei dipendenti gestiti a contratto Settore
Ambientale del Gruppo ASTEA S.P.A. Associazione di Promozione
Sociale”– in forma abbreviata “C.R.A.S.A. A.P.S.”.

Il presente Statuto viene redatto tenendo conto di quanto previsto dalla L. n.
106/2016, dal D.Lgs. n. 117/2017 e dalle disposizioni del Codice Civile in
quanto compatibili.

Art. 2 L'Associazione ha sede nel Comune di Osimo (AN), in Via
Monsignor Oscar Romero s.n.c., presso la sede operativa del settore igiene
urbana dell'ASTEA S.P.A., ed ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3 L'Associazione non ha fini di lucro ed assume la veste di
Associazione di Promozione Sociale.

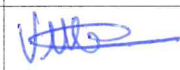
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,
nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che
la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Principi e scopi di interesse generale della Associazione

Art. 4 L'Associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale
di promuovere le iniziative di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017

ed in particolare quelle indicate con le lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di




interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

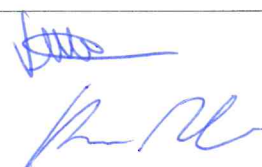
L'Associazione, inoltre, opererà per:

- favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale;

- organizzare e gestire di attività turistiche di interesse sociale, storico-culturale, naturalistico, enogastronomico o religioso;

- organizzare iniziative di aiuto reciproco, inclusi i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio



di Amministrazione.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci e, in particolar modo, quelle volte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D.Lgs n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico.

L'Associazione può aderire a reti associative e può partecipare ad iniziative promosse da altri circoli o associazioni con gli stessi scopi sociali.

Soci

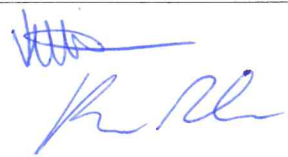
Art. 5 Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

Sono Soci Ordinari del C.R.A.S.A. A.P.S. tutti i dipendenti del Gruppo ASTEA S.P.A. regolati dal CCNL settore ambientale. Possono essere Soci Aggregati dell'Associazione tutte le persone residenti sul territorio Italiano che condividano le motivazioni e gli scopi del presente Statuto.

Gli aspiranti Soci Aggregati invieranno domanda di iscrizione al Consiglio di Amministrazione.

Resta facoltà del Consiglio di Amministrazione confermare la loro qualità di Soci Aggregati entro 30 (trenta) giorni dall'evento.

In caso di mancata accettazione, questa dovrà essere comunicata al richiedente con le relative motivazioni. Sarà facoltà dei richiedenti, in caso di



mancata conferma di iscrizione, ricorrere entro 60 (sessanta) giorni, contro

l'avverso, chiedendo che si esprima sulla questione la prima Assemblea dei

Soci utile.

Tutti i Soci, Ordinari ed Aggregati, hanno uguali diritti e doveri nei confronti

dell'Associazione, escludendo espressamente ogni tipo di discriminazione

derivante dalla temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La quota dei Soci Ordinari è corrisposta mediante contributo ordinario da

parte di ASTEA S.P.A..

I soli Soci Aggregati sono tenuti al pagamento della relativa quota sociale

annuale nella misura determinata annualmente dal Consiglio di

Amministrazione

Fermi restando i diritti ed i doveri come precisati nei successivi capoversi,

tutti i Soci, in regola con il pagamento delle quote associative, che sono

iscritti all'Associazione da almeno 3 (tre) mesi, hanno diritto di voto attivo e

passivo in assemblea, per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per

l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli

organi direttivi dell'Associazione alle cui cariche possono altresì liberamente

concorrere.

I Soci minorenni possono partecipare alle votazioni attraverso il voto

espresso dagli esercenti la potestà genitoriale.

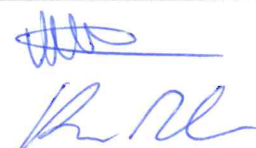
Soci volontari e lavoratori

Art. 6 Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in

favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del

Terzo Settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità

per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità



beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, i nominativi dei volontari non occasionali devono essere iscritti in un apposito registro.

Art. 7 L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Soci.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità statutarie, secondo i limiti e le modalità stabiliti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017 e dalla normativa vigente.

I lavoratori degli enti del Terzo Settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 (uno) a 8



(otto), da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 8 L'appartenenza all'Associazione implica, per i Soci, l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso.

Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

a) frequentare i locali ed usare le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione;

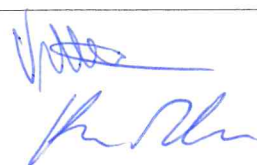
b) partecipare alle manifestazioni promosse dall'Associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati;

c) possono altresì partecipare alle attività dell'Associazione i familiari conviventi dei Soci ed i Soci di associazioni appartenenti alla stessa rete associativa;

d) esaminare i libri sociali; al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda ad un membro del Consiglio di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione, alla presenza del membro del Consiglio di Amministrazione interpellato.

Art. 9 E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

Il Socio Ordinario rimane tale fin quando lo stesso è dipendente del Gruppo ASTEA S.P.A. regolato dal CCNL del settore ambientale o non si verifichi una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 12. Il Socio Aggregato rimane tale fino a quando lo stesso non recede



dall'Associazione o non si verifichi una delle cause che ne prevedono

l'esclusione, come stabilito dal successivo art. 12.

Art. 10 I Soci hanno diritto di ricevere, all'atto dell'ammissione, la tessera sociale e di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e delle provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

Art. 11 Per i Soci Ordinari è previsto il pagamento della quota sociale annuale mediante contributo ordinario da parte delle società del Gruppo ASTEA S.P.A., i soli Soci Aggregati sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione, stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 I Soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

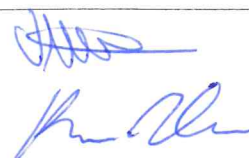
c) (solo per i Soci Aggregati) quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo, a seguito di sollecito di pagamento da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri.

I Soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I Soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento alla prima Assemblea dei Soci utile.

Organi della Associazione

Art. 13 Gli organi dell'Associazione sono:



- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- l'Organo di Controllo (se eletto ex art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017);

- l'Organo di Revisione (se eletto ex art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017).

A tutte le cariche sociali, ad eccezione di quelle di cui agli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017, che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 14 L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli associati e può essere Ordinaria o Straordinaria.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

La seconda convocazione può avere luogo almeno 12 (dodici) ore dopo la prima convocazione.

Art. 15 L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata tutte le volte che ne facciano motivata richiesta almeno 2/5 (due quinti) dei componenti il Consiglio di Amministrazione o almeno 1/3 (un terzo) degli associati. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nomina, fra i Soci,



un Segretario verbalizzante.

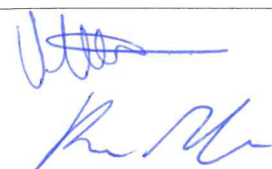
L'Assemblea Ordinaria dei Soci:

1. elegge e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. elegge e revoca l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione tenendo conto degli articoli 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017;
3. approva il bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo a quello di riferimento;
4. approva il bilancio preventivo entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
5. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera sull'esclusione degli associati;
7. approva gli eventuali regolamenti interni;
8. decide, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sugli stanziamenti annuali necessari per garantire le attività di carattere assistenziale, ricreativo, culturale, sportivo e sociale di natura ordinaria e straordinaria;
9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci:

1. delibera sulle modifiche dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
2. delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel verbale delle assemblee dei Soci, rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i 10 (dieci) giorni che seguono l'Assemblea.



Art. 16 L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nomina, fra i Soci, un Segretario verbalizzante, ed è convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione o il Presidente lo ritengano necessario ed ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

Art. 17 In prima convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50% + 1) dei Soci e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

In seconda convocazione, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50% + 1) dei Soci, in terza convocazione con almeno un terzo (1/3) dei Soci.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del patrimonio devono essere deliberati dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto e secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

A norma dell'art. 24, quarto comma, del D.Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo



simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 18 Le votazioni avvengono, di norma, per alzata di mano. Le votazioni possono avvenire a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/4 (un quarto) dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene, di norma, a scrutinio segreto.

Ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato tramite delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può ricevere più di una delega. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile, in quanto compatibili.

Art. 19 Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, eletti dall'Assemblea Ordinaria fra i Soci e resta in carica per 4 (quattro) anni. I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta, il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i suoi membri, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Art. 20 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qual volta uno dei propri componenti lo ritenga necessario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di

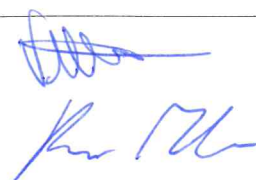


almeno 3/5 (tre quinti) dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Nel caso in cui, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri venissero a mancare, si provvederà alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti, escutendo la lista stessa in ordine di preferenze riportate e, in caso di parità di voti, scegliendo il più anziano di età. Il Consigliere o i Consiglieri subentranti, rimarranno in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui non fosse possibile reintegrare il numero ordinario di Consiglieri, si dovrà procedere, entro 60 (sessanta) giorni, a nuove elezioni.

Art. 21 Il Consiglio di Amministrazione:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- è responsabile della gestione amministrativa;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio (consuntivo e preventivo);
- predispone l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017;
- individua le attività diverse, di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, da svolgere in armonia con le finalità sociali e ne documenta il carattere secondario e strumentale;
- deposita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio consuntivo corredato della documentazione necessaria;
- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei



Soci;

- determina l'ammontare delle quote annue associative dei Soci Aggregati e le modalità di versamento;

- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

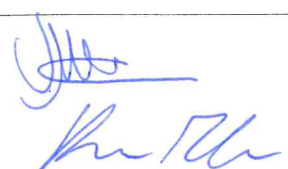
Art. 22 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione competono la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci ed il Consiglio di Amministrazione, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio del Segretario o di collaboratori esterni all'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Art. 23 L'Organo di Controllo, se eletto in base alle previsioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, è composto da 3 (tre) membri, scelti anche tra i non Soci, e viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Elegge al suo interno un Presidente e partecipa di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, che ne fissa eventualmente il compenso.

Relativamente alla durata dell'incarico ed alla sostituzione dei membri dell'Organo di Controllo, si rimanda integralmente a quanto stabilito per il Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, sull'adequatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto



funzionamento.

Art. 24 L'Organo di Revisione, se eletto in base alle previsioni di cui all'art.

31 del D.Lgs. n. 117/2017, è composto da 3 (tre) membri, scelti anche tra i

non Soci, e viene eletto dall'Assemblea dei Soci. Elege al suo interno un

Presidente e partecipa di diritto, senza facoltà di voto, alle riunioni del

Consiglio di Amministrazione, che ne fissa eventualmente il compenso.

Relativamente alla durata dell'incarico ed alla sostituzione dei membri

dell'Organo di Revisione, si rimanda integralmente a quanto stabilito per il

Consiglio di Amministrazione.

All'Organo di Revisione è attribuita la revisione legale dei conti.

Patrimonio della Associazione

Art. 25 Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito

da:

- contributi, ordinari e straordinari, erogati dalle società del Gruppo ASTEA

S.P.A.;

- quote associative;

- eventuali contributi pubblici;

- proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell'Associazione;

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

- tutti gli altri contributi, anche di natura commerciale, eventualmente

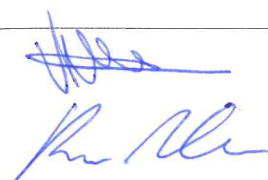
conseguiti in via marginale dall'Associazione per il perseguimento o il

supporto delle attività istituzionali;

- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone fisiche, sia di enti

pubblici o privati.

Le somme di cui al punto precedente, si intendono elargite senza vincolo di



scopo e/o di risultato, essendo pertanto escluso che l'Associazione si debba ritenere limitata o vincolata nei confronti del donante.

In tutti i casi in cui il vincolo associativo dovesse sciogliersi, il Socio non ha diritto alla restituzione della quota associativa versata, né alla divisione del patrimonio sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili od avanzi di gestione, di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 26 Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione non sono rimborsabili in alcun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

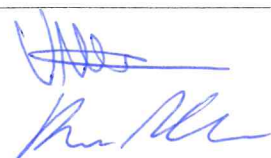
Bilancio di esercizio

Art. 27 Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per la sua approvazione entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Il bilancio di esercizio, regolarmente approvato dall'Assemblea Ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro dei verbali delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i 10 (dieci) giorni che seguono l'Assemblea stessa.

Successivamente, ogni Socio ne potrà prendere visione e chiederne copia, facendo richiesta al Presidente.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente



per le attività sociali previste dallo Statuto.

Art. 28 Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In alternativa, al bilancio d'esercizio, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, può essere presentato un rendiconto per cassa.

Ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio d'esercizio o il rendiconto per cassa ed il rendiconto delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dall'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 117/2017.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Libri Sociali

Art. 29 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

a) libro dei Soci;



b) registro dei volontari, che svolgono la propria attività in modo non occasionale;

c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

e) libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione, se eletti.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun Socio ha diritto di esaminare i libri sociali all'interno della sede dell'Associazione, inviando richiesta scritta al Presidente dell'organo interessato.

Scioglimento della Associazione

Art. 30 In caso di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria dei Soci che lo ha deliberato, con i quorum di cui all'art. 17 del presente Statuto, provvede contestualmente alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore con finalità analoghe a quelle dell'Associazione o alla Fondazione Italia Sociale, sentito il parere del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo altra destinazione imposta dalla legge.

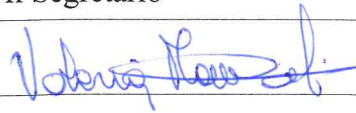
Disposizioni finali

Art. 31 Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia e, in particolare, al D.Lgs. n. 117/2017.



Il Segretario

Il Presidente



Osimo (AN), 15/02/2023

Il presente Statuto e le variazioni in esso contenute sono stati approvati all'unanimità dei presenti all'Assemblea Straordinaria dei Soci tenutasi in data 15/02/2023 in Osimo (AN), alla Via Monsignor Oscar Romero s.n.c..

La Funzionaria

Maria Ines Mascantoni*

*Firma su delega del Direttore Provinciale
(Danilo Mengoni)



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI ANCONA

Atto registrato il 02/03/2023 al 3

485 per € 1
per il DIRETTORE TERRITORIALE